

## Studio Amministrativo e Tributario

Milano, 11 febbraio 2019

CARLA BETTEGA  
DOTTOR COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

GIANLUCA GUERCILENA  
DOTTOR COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

MARCO MAGNAGHI  
DOTTOR COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

BARBARA MANTOVANI  
DOTTOR COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

SIMONE TINI  
DOTTOR COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

DOTT.SSA SERENA BERRETTA

DOTT.SSA FRANCESCA BOMBINI

DOTT. LORENC MEMKO

RAG. DANIELA PAPA

RAG. EMANUELA RAGNO

### Contenuto della Circolare

1. Adempimenti di fine febbraio:  
Esterometro, spesometro, LiPe, Intrastat,  
ecc. ecc.
  - 1.1. “Esterometro”: trasmissione  
telematica dei dati delle operazioni  
transfrontaliere
  - 1.2. Lo “Spesometro” per il secondo  
semestre 2018
  - 1.3. LiPe (comunicazione dei dati delle  
Liquidazioni Periodiche IVA) per  
l’ultimo trimestre 2018
  - 1.4. Modelli Intrastat

✂ ✂ ✂

## 1. Adempimenti di fine febbraio: Esterometro, spesometro, LiPe, Intrastat, ecc. ecc.

Facciamo il punto delle prossime scadenze fiscali dato che si profila un vero e proprio ingorgo.

Infatti entro il prossimo **28 febbraio 2019** dovranno essere presentate le seguenti dichiarazioni / comunicazioni:

- 1.1. l’esterometro relativo al mese di gennaio 2019;
- 1.2. lo spesometro relativo al secondo semestre 2018 (o al quarto trimestre 2018 per i pochi che hanno scelto la periodicità trimestrale);
- 1.3. la LiPe (ossia la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA) del quarto trimestre 2018;

inoltre entro il **25 febbraio 2019** dovranno essere presentati gli

- 1.4. elenchi Intrastat mensili.

Oltre all’ingorgo, evidente, mancano istruzioni e chiarimenti per l’esterometro e ci sono duplicazioni e incoerenze fra le varie comunicazioni.

Per tutti questi motivi l’Ordine dei Commercialisti e tutte le associazioni di categoria stanno invocando proroghe, chiarimenti e semplificazioni.

Vi daremo pronta informazione di eventuali proroghe. Al momento dobbiamo tuttavia fare riferimento al calendario sopra delineato.

Nota Bene. Le informazioni contenute nella presente circolare hanno finalità esclusivamente divulgativa e non possono essere interpretate come prestazioni di consulenza fiscale, contabile, legale o di altra natura professionale né sostituire incontri con consulenti in tali materie. Le informazioni qui contenute possono dunque essere usate a fini personali e interni, senza autorizzazione alla loro divulgazione o diffusione.

## 1.1. “Esterometro”: trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere - introdotta dall’art. 1 comma 3-bis del D. Lgs. 127/2015 - dovrà essere effettuata secondo le modalità già seguite per lo “spesometro”.

Sono esclusi dal nuovo adempimento solo i (pochi) soggetti esonerati dalla fattura elettronica <sup>1</sup>.

La prima comunicazione dovrà essere eseguita entro il **28 febbraio 2019** con riferimento alle fatture emesse e registrate per il mese di gennaio 2019.

Gli aggiornamenti che le case di *software* hanno appena rilasciato confermano che la comunicazione in esame seguirà le regole ed anche il “tracciato” già in uso per lo “spesometro”.

**Dati da indicare.** La comunicazione richiede quindi l’esposizione dei dati già utilizzati per lo spesometro: dati identificativi del fornitore; dati identificativi del cliente; data della fattura; data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e per le relative note di variazione); numero del documento; base imponibile IVA; aliquota IVA applicata; importo dell’IVA; tipologia dell’operazione (nel caso in cui l’IVA non sia stata applicata) <sup>2</sup>.

**Chiarimento sulle operazioni incluse ed escluse.** L’unico breve chiarimento fornito dall’Agenzia è contenuto, di sfuggita, nel Provvedimento del 30.4.2018 (provvedimento Prot. n. 89757/2018) relativo alle regole tecniche della fattura elettronica.

Lì si legge che l’esterometro:

- comprende le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) attive e passive con controparti non italiane <sup>3 4</sup>;
- non comprende le operazioni transitate dalla Dogana (con bolletta doganale);
- non comprende le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche transitate dallo SdI <sup>5</sup>;

---

<sup>1</sup> Sono pertanto **esclusi dall’esterometro**: ▪ i contribuenti forfetari; ▪ i contribuenti in regime di vantaggio (minimi); ▪ i produttori agricoli in regime di esonero (< 7.000 euro); ▪ associazioni, società e enti non profit che hanno optato per il regime ex lege 398/91 con proventi commerciali < 65.000 euro annui; ▪ i soggetti non residenti con identificazione IVA (o rappresentante fiscale) in Italia ma senza stabile organizzazione; ▪ gli operatori sanitari per le fatture emesse nei confronti di persone fisiche e da inviare (solo) al Sistema Tessera Sanitaria (così il Decreto Semplificazioni approvato il 6 febbraio).

<sup>2</sup> Per le operazioni attive, il dato “Natura” dell’operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’IVA in fattura, avendo inserito in luogo dell’IVA una specifica annotazione sul documento.

Per gli acquisti in “reverse charge”, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione”, devono essere compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’IVA.

<sup>3</sup> Per la precisione: si tratta delle operazioni effettuate con soggetti “non stabiliti” nel territorio dello Stato.

<sup>4</sup> Con la precisazione che si fa riferimento alla definizione IVA del territorio dello Stato. E, poiché ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 633/1972 Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano transfrontaliere e rientrano nell’esterometro.

<sup>5</sup> Quindi sono escluse dall’esterometro:

- le fatture attive nei confronti dei soggetti esteri se le stesse, volontariamente, sono state trasmesse anche allo SdI come fatture elettroniche;
- le fatture di acquisto da soggetti esteri se gli stessi hanno scelto di inviarle come fatture elettroniche/SdI (ciò può accadere per soggetti “non stabiliti” ma con partita IVA o rappresentante fiscale in Italia).

- va fatto con riferimento:
  - alla data delle fatture emesse;
  - alla ricezione delle fatture passive, con la precisazione che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA <sup>6</sup>.

link con il provvedimento del 30.4.2018:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a8316033-6124-4667-99d8-ed143dc72c20/Provvedimento\\_30042018+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a8316033-6124-4667-99d8-ed143dc72c20](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a8316033-6124-4667-99d8-ed143dc72c20/Provvedimento_30042018+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a8316033-6124-4667-99d8-ed143dc72c20)

## 1.2. Lo “Spesometro” per il secondo semestre 2018

Si tratta dell'ultimo appuntamento con lo spesometro, relativo alle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2018 (o all'ultimo trimestre 2018 per coloro, pochissimi, che hanno scelto la cadenza trimestrale).

Non ci sono novità rispetto alle precedenti comunicazioni.

La scadenza è, come detto, il **28 febbraio 2019**.

Link utile

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Dati+Fatture+%28c.d.+nuovo+spesometro+%29/?page=ivacompro>

## 1.3. LiPe (comunicazione dei dati delle Liquidazioni Periodiche IVA) per l'ultimo trimestre 2018

Entro il **28 febbraio 2019** scadrà anche il termine per l'invio della comunicazione periodica delle liquidazioni IVA del quarto trimestre 2018.

In questo caso l'adempimento continuerà quanto meno per tutto il 2019 senza novità rispetto a quanto fin qui fatto.

Forse dal 2020 l'Agenzia delle Entrate predisporrà le prime bozze di LiPe precompilate in base ai dati estrapolati dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi giornalieri.

Link utile

[https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/liquidazioni+periodiche+iva/infogen\\_comuni\\_caz\\_liquidaz\\_per\\_iva?page=ivacompro](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/liquidazioni+periodiche+iva/infogen_comuni_caz_liquidaz_per_iva?page=ivacompro)

## 1.4. Modelli Intrastat

L'avvento dell'esterometro aveva fatto pensare ad una possibile abolizione degli obblighi Intra.

Così non è, almeno per il momento, nonostante sia la stessa Agenzia delle Entrate ad auspicare future novità ed un'unificazione dei due adempimenti (il che richiede tuttavia un provvedimento normativo).

---

Sono escluse dall'esterometro anche le fatture trasmesse al Sistema Otello (obbligatorio dal 1.9.2018 per le fatture «tax free shopping» emesse ex art. 38-quater DPR 633/72 verso non residenti extra UE per importi superiori a 155 euro.

<sup>6</sup> Quindi nell'esterometro di gennaio andranno incluse:

- in ogni caso le fatture di vendita datate gennaio, anche se inviate allo SdI entro il 18 di febbraio (ciò grazie alle semplificazioni del primo semestre);
- le fatture di acquisto ricevute in gennaio ed anche quelle ricevute in febbraio se sono datate gennaio e sempre che siano anche state incluse nella liquidazione IVA di gennaio.

E' quindi confermata la scadenza del **25 febbraio 2019** per gli elenchi relativi al mese di gennaio <sup>7</sup>.

Valgono in ogni caso le semplificazioni introdotte dal 2018 <sup>8</sup>, che riepiloghiamo sinteticamente:

Operazioni intra UE	Modello	Operazioni effettuate in almeno uno dei 4 trimestri precedenti <sup>9</sup>	Periodicità di presentazione
Cessioni di beni	INTRA-1 bis	> 100.000 €	Mensile
		> 50.000 €	Mensile (dati statistici non obbligatori)
		≤ 50.000 €	Trimestrale (dati statistici non obbligatori)
Prestazioni di servizi rese	INTRA-1 quater	> 50.000 €	Mensile
		≤ 50.000 €	Trimestrale
Acquisti di beni	INTRA-2 bis	≥ 200.000 €	Mensile (presentazione ai soli fini statistici)
		< 200.000 €	aboliti
Prestazioni di servizi ricevute	INTRA-2 quater	≥ 100.000 €	Mensile (presentazione ai soli fini statistici)
		< 100.000 €	aboliti

Segnaliamo che è stato pubblicato, sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il pacchetto informatico aggiornato Intr@Web, che consente, con modalità semplificate, la gestione e la trasmissione telematica degli elenchi Intrastat.

Link utile

<https://www.adm.gov.it/portale/software-intrastat-2019>

✂ ✂ ✂

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori saluti.

*Studio Amministrativo & Tributario*

<sup>7</sup> I termini di presentazione dei modelli non subiscono variazioni, per cui gli stessi devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al mese/trimestre di riferimento (art. 3 DM 22.2.2010). Se il termine cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

<sup>8</sup> Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state definite le misure di semplificazione relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT, in attuazione dell'art. 13 co. 4-quater del DL 30.12.2016 n. 244 (conv. L. 27.2.2017 n. 19).

<sup>9</sup> **Verifica del raggiungimento delle soglie.** L'ammontare di operazioni intra effettuate deve essere verificato con riferimento ad ognuno dei 4 trimestri precedenti e distintamente per ciascuna categoria di operazioni (circ. Agenzia Entrate 18.3.2010 n. 14, § 2).

Diversamente da quanto previsto in precedenza, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.

In caso di superamento della soglia nel corso di un trimestre, il soggetto IVA è tenuto a presentare i modelli con periodicità mensile, a decorrere dal mese stesso, anche per i mesi già trascorsi del medesimo trimestre, contestualmente alla presentazione del primo elenco mensile (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36).